TITOLO II

Dei notari

Capo I - Della nomina dei notari

Articolo 5.

Per ottenere la nomina a notaro è necessario:

- 1) essere cittadino italiano o di un altro Stato membro dell'Unione europea ed aver compiuto l'età di anni 21; (1)
- 2) essere di moralità e di condotta sotto ogni rapporto incensurate;
- 3) non aver subìto condanna per un reato non colposo punito con pena non inferiore nel minimo a sei mesi, ancorché sia stata inflitta una pena di durata minore; (2)
- 4) essere fornito della laurea in giurisprudenza o della laurea specialistica o magistrale in giurisprudenza date o confermate da una università italiana o di titolo riconosciuto equipollente ai sensi della legge 11 luglio 2002, n. 148; (3)
- 5) avere ottenuto l'iscrizione fra i praticanti presso un Consiglio notarile ed aver fatto la pratica per diciotto mesi, di cui almeno per un anno continuativamente dopo la laurea. La pratica si effettua, dopo l'iscrizione nel registro dei praticanti, presso un notaro del distretto, designato dal praticante, col consenso del notaro stesso e con l'approvazione del Consiglio. Su richiesta dell'interessato spetta al consiglio notarile la designazione del notajo presso cui effettuare la pratica. L'iscrizione nel registro dei praticanti può essere ottenuta dopo l'iscrizione all'ultimo anno del corso di laurea o di laurea specialistica o magistrale in giurisprudenza. Il periodo di pratica si deve comunque completare entro trenta mesi dall'iscrizione nel suddetto registro. In caso di scadenza del suddetto termine il periodo effettuato prima del conseguimento della laurea non è computato. Il periodo anteriore al conseguimento della laurea può essere computato, ai fini del raggiungimento dei diciotto mesi di pratica, per un massimo di sei mesi, indipendentemente dalla sua effettiva durata. Per coloro che sono stati funzionari dell'ordine giudiziario almeno per un anno, per gli avvocati in esercizio da almeno un anno, è richiesta la pratica per un periodo continuativo di otto mesi; (4)
- 6) avere sostenuto con approvazione un esame di idoneità, dopo compiuta la pratica notarile; 6-bis) aver espletato per almeno centoventi giorni, dopo l'avvenuto superamento della prova orale, un periodo di tirocinio obbligatorio presso uno o più notai, che devono certificarne la durata. Tale periodo deve essere registrato presso i consigli notarili dei distretti in cui viene effettuato. Il candidato notaio può richiedere la designazione del notaio al presidente del consiglio notarile del distretto nel quale è stato ultimato il periodo di pratica ovvero può espletarlo presso notai dello stesso o di altri distretti, i quali lo abbiano designato direttamente. L'eventuale periodo di coadiutorato è computato quale tirocinio obbligatorio. (5) I requisiti di cui ai numeri 4° e 5° del primo comma possono essere sostituiti dal possesso del
- decreto di riconoscimento professionale emanato in applicazione del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 (6).
- (1) Numero modificato dall'art. 6, lett. a), L. 31 ottobre 2003, n. 306.
- (2) Numero sostituito dall'art. 1, comma 1, L. 26 luglio 1995, n. 328 e, successivamente, modificato dall'art. 52, comma 1, D.Lgs. 1º agosto 2006, n. 249, a decorrere dal 1º giugno
- (3) Numero modificato dall'art. 6, comma 1, lett. b), L. 31 ottobre 2003, n. 306 e, successivamente, sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. a), D.Lqs. 24 aprile 2006, n. 166. Tali ultime disposizioni si applicano a decorrere dal primo bando di concorso per la nomina a notaio successivo all'emanazione del predetto D.Lgs. 166/2006.
- (4) Numero sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. a), D.Lgs. 24 aprile 2006, n. 166. Tali disposizioni si applicano a decorrere dal primo bando di concorso per la nomina a notaio successivo all'emanazione del predetto D.Lgs. 166/2006.
- (5) Numero aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. b), D.Lgs. 24 aprile 2006, n. 166. Tali disposizioni si applicano a decorrere dal primo bando di concorso per la nomina a notajo successivo all'emanazione del predetto D.Lgs. 166/2006.
- (6) Comma inserito dall'art. 11, comma 1, L. 18 aprile 2005, n. 62.

Articolo 5-bis. (1)

[1. Le prove scritte del concorso per la nomina a notaio, di cui all'art. 1 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, sono precedute da una prova di preselezione eseguita con strumenti informatici e con assegnazione ai candidati di domande con risposte multiple prefissate, secondo le modalità stabilite dal regolamento.

- 2. Alla prova di preselezione sono ammessi i candidati aventi i requisiti di cui all'art. 1 della legge 25 maggio 1970, n. 358.
- 3. L'ammissione è deliberata dal direttore generale degli affari civili e delle libere professioni del Ministero di grazia e giustizia.
- 4. La prova di preselezione è sostenuta dai candidati prima delle prove scritte di ciascun concorso.
- 5. Sono comunque esonerati dalla prova di preselezione informatica coloro che hanno conseguito l'idoneità in un precedente concorso. (2)
- 5-bis. Il superamento della prova di preselezione informatica dà diritto all'espletamento delle prove scritte del concorso al quale si riferisce la prova e dei due successivi. (3) 5-ter. Prima dell'inizio di ciascuna sessione il candidato può ritirare dei fogli bianchi messi a disposizione dalla commissione per prendere appunti. I fogli non devono essere restituiti. (3)] (4)
- (1) Articolo inserito dall'art. 1, comma 3, L. 26 luglio 1995, n. 328.
- (2) Comma sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. a), D.Lgs. 24 aprile 2006, n. 166. Tali disposizioni si applicano a decorrere dal primo bando di concorso per la nomina a notaio successivo all'emanazione del predetto D.Lgs. 166/2006.
- (3) Comma aggiunto dall'art. 2, comma 1, lett. a), D.Lgs. 24 aprile 2006, n. 166. Tali disposizioni si applicano a decorrere dal primo bando di concorso per la nomina a notaio successivo all'emanazione del predetto D.Lgs. 166/2006.
- (4) Articolo aggiunto dall'art. 1, L. 26 luglio 1995, n. 328 e poi abrogato dalla lettera d) del comma 6 dell'art. 66, L. 18 giugno 2009, n. 69.

Articolo 5-ter. (1)

- [1. La prova di preselezione si svolge, con cadenza annuale, a Roma in sede unica nazionale, anche per gruppi di candidati divisi per lettera.
- 2. La prova di preselezione è unica per ciascun candidato e verte sulle materie oggetto del concorso. I quesiti, in numero uguale per ciascun candidato, sono circoscritti a dati normativi, con esclusione di argomenti dottrinali e giurisprudenziali, e devono essere formulati in modo da assicurare parità di trattamento per i candidati.
- 3. Oltre ai candidati di cui ai commi 5 e 5-bis dell'articolo 5-bis, è comunque ammesso a sostenere le prove scritte un numero di candidati pari a tre volte i posti messi a concorso e, comunque, non inferiore a cinquecento secondo la graduatoria formata in base al punteggio conseguito da ciascun candidato nella prova di preselezione. (2)
- 4. Sono comunque ammessi alle prove scritte i candidati classificati ex equo rispetto all'ultimo che risulterebbe ammesso ai sensi del comma 3.] (3)
- (1) Articolo inserito dall'art. 1, comma 3, L. 26 luglio 1995, n. 328.
- (2) Comma sostituito dall'art. 3, comma 1, D.Lgs. 24 aprile 2006, n. 166. Tali disposizioni si applicano a decorrere dal primo bando di concorso per la nomina a notaio successivo all'emanazione del predetto D.Lgs. 166/2006.
- (3) Articolo aggiunto dall'art. 1, L. 26 luglio 1995, n. 328 e poi abrogato dalla lettera d) del comma 6 dell'art. 66, L. 18 giugno 2009, n. 69.

Articolo 5-quater. (1)

- [1. Presso il Ministero di grazia e giustizia è istituita la Commissione permanente per la conservazione, la gestione e l'aggiornamento del sistema per la prova di preselezione del concorso per la nomina a notaio e del relativo archivio informatico dei quesiti. La Commissione è formata dal direttore generale degli affari civili e delle libere professioni del Ministero o da un suo delegato, dal direttore dell'Ufficio notariato dello stesso Ministero, dal presidente del Consiglio nazionale del notariato o da un suo delegato e da sei notai nominati per non più di cinque anni con le modalità stabilite dal regolamento. La partecipazione alla Commissione non comporta alcuna indennità o retribuzione a carico dello Stato, né alcun tipo di rimborso spese.
- 2. I contenuti dell'archivio informatico dei quesiti non sono segreti.] (1)
- (1) Articolo aggiunto dall'art. 1, L. 26 luglio 1995, n. 328 e poi abrogato dalla lettera d) del comma 6 dell'art. 66, L. 18 giugno 2009, n. 69.

Articolo 6 (1)

(1) Articolo abrogato dall'art. 1, comma 1, L. 20 gennaio 1994, n. 49.

Articolo 7.

Chi vuole ottenere la iscrizione fra i praticanti e chi vuole essere ammesso all'esame di idoneità, deve presentare la domanda al Consiglio notarile con gli attestati che provino

rispettivamente il concorso dei requisiti indicati nei numeri 2, 3 e 4 dell'art. 5 per la iscrizione, e dei numeri 2, 3, 4 e 5 dello stesso articolo per l'esame d'idoneità.

Il Consiglio delibera sulla iscrizione o sull'ammissione all'esame, e la sua deliberazione deve essere sempre motivata. Tale deliberazione sarà nel termine di dieci giorni comunicata all'interessato ed al procuratore del Re del tribunale civile nella cui giurisdizione è compresa la sede del Consiglio. Tanto l'interessato quanto il procuratore del Re potranno nei dieci giorni successivi alla ricevuta comunicazione, ricorrere al tribunale civile che pronunzierà in Camera di consiglio.

Il ricorso del pubblico ministero sarà notificato all'interessato e su quello dell'interessato sarà udito l'avviso del pubblico ministero.

Qualora il Consiglio notarile non si riunisca nel termine di un mese dalla presentazione della domanda, il presidente del Consiglio stesso potrà ordinare, in via d'urgenza, l'iscrizione fra i praticanti salvo la ratifica del Consiglio nella sua prima adunanza.

Articolo 8.

L'esame è dato presso la Corte d'appello da cui dipende il distretto notarile ove ebbe termine la pratica, innanzi ad una Commissione composta di un consigliere delegato dal presidente della Corte d'appello, che ne ha la presidenza, di un membro del pubblico ministero presso la stessa Corte d'appello, da nominarsi dal procuratore generale, di un giudice delegato dal presidente del tribunale civile del luogo in cui risiede la Corte d'appello e di due membri del Consiglio notarile del distretto, da nominarsi dal presidente del Consiglio stesso.

Articolo 9.

L'esame è scritto ed orale.

L'esame scritto consisterà nella compilazione di un atto tra vivi, di un atto di ultima volontà e di un atto di volontaria giurisdizione, sopra temi dati dalla Commissione. L'esame orale verserà sulle materie di diritto civile e commerciale, e specialmente sui contratti e testamenti e atti di volontaria giurisdizione, nonché sulle forme sostanziali di essi e sulle leggi ed i regolamenti relativi al notariato ed alle tasse sugli affari.

Le norme da seguirsi negli esami saranno stabilite dal regolamento.

Nel caso di mancata approvazione, il candidato non può essere ammesso a nuovo esame, se non dopo decorso un anno dall'ultimo esame subito.

Articolo 10.

Quando si verifichi la vacanza di un ufficio di notaro, il presidente del Consiglio notarile provvede, entro trenta giorni, alla pubblicazione del relativo avviso di concorso, mediante inserzione nella Gazzetta Ufficiale; e dà in pari tempo notizia della pubblicazione al Ministero di grazia e giustizia, il quale annunzierà il concorso nel proprio bollettino.

Mancando il presidente all'adempimento di siffatti obblighi, provvederà il procuratore del Re del tribunale da cui dipende la sede del Consiglio notarile.

Le inserzioni nella Gazzetta Ufficiale e nel bollettino del Ministero saranno fatte gratuitamente.

La domanda di ammissione al concorso, coi documenti giustificativi dei requisiti di cui nell'art. 5, deve presentarsi al Consiglio notarile entro il termine di 40 giorni successiva alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, sotto pena di decadenza.

Articolo 11.

Il Consiglio notarile, esaminati i documenti dei concorrenti, presenta la proposta per la nomina.

Nel giudizio che serve di base alla proposta si osserveranno le norme sequenti:

- a) se concorrano solamente candidati notari, si terrà conto della condotta morale, del merito e dell'anzianità d'esame, dei titoli legali, dei servizi resi in uffici pubblici che abbiano affinità col notariato e delle pubblicazioni;
- b) se concorrano solamente notari esercenti, si terrà conto, in particolar modo, dell'anzianità d'esercizio, sempre che la condotta morale dei concorrenti non consigli diversamente, e si avrà anche riguardo al risultato dell'esame di idoneità, ai titoli legali ed ai servizi resi in uffici pubblici che abbiano affinità col notariato;
- c) se concorrano promiscuamente candidati notari e notari in esercizio, si terrà sempre conto dei requisiti indicati alla lettera a) di questo articolo, con preferenza ai notari in esercizio a cui si applicheranno nei rapporti tra loro i criteri indicati nella lettera b). Nei casi di cui alle lettere b) e c), a parità delle altre condizioni, dovrà accordarsi la preferenza al notaio che già esercita nel distretto cui appartiene il posto messo a concorso.

Nelle sedi di minore importanza provviste di un solo posto notarile, potrà prevalere sui criteri anzidetti la circostanza che il concorrente abbia il domicilio o la residenza nel luogo dove trovasi il posto messo a concorso.

Articolo 12.

Non può validamente prender parte ad un nuovo concorso, se non dopo cinque anni, chi senza giustificato motivo si ritiri dal concorso, o venga dichiarato decaduto dalla nomina conferitagli, o rinunzi alla medesima; e chi, entro un anno dalla presa di possesso, senza giustificato motivo, rinunzi all'ufficio.

Non può nemmeno prendere parte validamente ad un altro concorso chi ebbe già a conseguire la nomina o il trasloco ad un ufficio notarile, quando non abbia preso possesso dell'ufficio medesimo ed esercitato ivi effettivamente le sue funzioni da almeno due anni (1). (1) Comma aggiunto dall'art. 1, R.D. 24 settembre 1923, n. 2019.

Articolo 13.

La proposta del Consiglio notarile, insieme coi documenti, sarà sottoposta alla Corte d'appello, che, udito il pubblico ministero, esprimerà in Camera di consiglio il suo avviso motivato. Il presidente della Corte trasmetterà quindi tutte le carte al Ministero di grazia e giustizia.

Articolo 14.

Se entro trenta giorni dalla scadenza del termine, di cui nell'ultimo capoverso dell'art. 10, il Consiglio notarile abbia, senza giustificati motivi, omesso di fare la proposta, il presidente del Consiglio stesso dovrà, nei dieci giorni successivi, trasmettere gli atti del concorso alla Corte d'appello, la quale farà la sua proposta, udito il pubblico ministero.

Articolo 15.

La dichiarazione di annullamento o di diserzione del concorso, sarà fatta dal Ministero di grazia e giustizia e pubblicata nel Bollettino del Ministero stesso.

Articolo 16.

I notari sono nominati a vita con decreto Reale.

Articolo 17.

Il cambio di residenza fra due notari può, col loro consenso, essere disposto, purché da non meno di due anni essi abbiano preso possesso dell'ufficio ed esercitato effettivamente le loro funzioni, e purché si tratti di residenza di pressoché uguale importanza e l'età e l'anzianità d'esercizio dei richiedenti siano pressoché uguali. Il relativo provvedimento sarà dato con decreto Reale, uditi i pareri dei Consigli notarili e delle Corti d'appello competenti.